

CARTA SULLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DIGITALE

Testo adottato dalla Conferenza Generale dell'UNESCO nel corso della sua 32ª sessione svoltasi a Parigi e conclusasi il 17 ottobre 2003

Traduzione non ufficiale a cura della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO – aprile 2004

PREAMBOLO

La Conferenza Generale,

Considerando che la scomparsa del patrimonio, di qualsiasi tipo esso sia, costituisce un impoverimento del patrimonio di tutte le nazioni,

Rammentando che l'Atto Costitutivo dell'UNESCO prevede che l'Organizzazione contribuisca al mantenimento, al progresso e alla diffusione del sapere vigilando sulla conservazione e la protezione del patrimonio universale di libri, opere d'arte e altri monumenti di interesse storico e scientifico, che il suo programma "Informazione per tutti" (IFA) offre una piattaforma utile per dibattiti e misure da adottare relativi alle politiche dell'informazione e alla salvaguardia del sapere registrato e che il suo programma "Memoria del mondo" mira ad assicurare la conservazione del patrimonio documentario mondiale e la sua accessibilità universale,

Riconoscendo che le risorse in materia di informazione e di espressione creativa sono sempre più spesso prodotte, diffuse, ottenute e conservate in forma digitale, creando così una nuova eredità – il patrimonio digitale,

Cosciente che l'accesso a questo patrimonio offrirà più larghe possibilità di creazione, di comunicazione e di condivisione delle conoscenze tra tutti i popoli,

Comprendendo che il patrimonio digitale rischia di sparire e che la conservazione nell'interesse delle generazioni presenti e future è una questione urgente che interessa il mondo intero,

Proclama i seguenti principi e adotta la presente Carta.

IL PATRIMONIO DIGITALE QUALE PATRIMONIO COMUNE

Articolo 1 – Campo d'applicazione

Il patrimonio digitale si compone di risorse uniche nei campi della conoscenza e dell'espressione umana, siano esse di ordine culturale, educativo, scientifico, amministrativo o che contengano informazioni tecniche, giuridiche, mediche o di altra sorta, create digitalmente o convertite in forma digitale a partire dalle risorse analogiche esistenti. Quando delle risorse sono di "origine digitale", ciò significa che esse esistono unicamente sotto la loro forma digitale iniziale.

I documenti digitali comprendono, nell'ampio spettro dei formati elettronici in continua evoluzione, testi, banche dati, immagini fisse o animate, documenti sonori e grafici, software e pagine web. Questi documenti sono spesso effimeri, e la loro conservazione richiede adeguate misure di produzione, manutenzione e gestione.

Molti di questi documenti hanno un valore e un'importanza durevoli e costituiscono di conseguenza un patrimonio che deve essere protetto e conservato per le generazioni future. Questo patrimonio, che è in continua crescita, può esistere in qualsiasi lingua e in qualsiasi campo della conoscenza e dell'espressione umana.

Articolo 2 - Accesso al patrimonio digitale

Il fine della conservazione del patrimonio digitale è di fare in modo che possa essere accessibile al pubblico. Ne consegue che l'accesso ai documenti del patrimonio digitale, in particolare a quelli di dominio pubblico, non deve essere fatto oggetto di restrizioni irragionevoli. Allo stesso tempo, le informazioni sensibili e personali devono essere protette da ogni tipo di intrusione.

Gli Stati Membri potrebbero voler cooperare con le organizzazioni e istituzioni competenti per favorire l'instaurazione di un quadro giuridico e pratico che massimizzi l'accessibilità del patrimonio digitale. Converrebbe riaffermare e promuovere, in conformità alle norme e agli accordi internazionali, il principio del giusto equilibrio tra diritti legittimi dei creatori e degli altri titolari dei diritti e interesse del pubblico di accedere ai documenti del patrimonio digitale.

PROTEZIONE DALLA PERDITA DEL PATRIMONIO

Articolo 3 – La minaccia di perdita

Il patrimonio digitale mondiale rischia di essere perduto per i posteri. I fattori che possono contribuire alla sua perdita sono l'obsolescenza rapida degli strumenti e dei programmi che servono a crearlo, le incertezze

concernenti i finanziamenti, la responsabilità e i metodi della manutenzione e della conservazione, nonché l'assenza di una legislazione favorevole alla sua preservazione.

L'evoluzione degli atteggiamenti è in ritardo sul progresso tecnologico. L'evoluzione digitale è stata troppo rapida e troppo costosa perché i poteri pubblici e le istituzioni potessero elaborare strategie di conservazione nei tempi necessari e con cognizione di causa. La minaccia che incombe sul potenziale economico, sociale, intellettuale e culturale del patrimonio, pietra angolare dell'avvenire, non è stata pienamente colta.

Articolo 4 – Necessità di agire

Se nulla verrà fatto contro le minacce attuali, la perdita del patrimonio digitale sarà rapida e ineluttabile. E' nell'interesse degli Stati Membri incoraggiare misure giuridiche, economiche e tecniche che mirino a salvaguardare questo patrimonio. S'impone urgentemente una campagna di informazione e di sensibilizzazione per allertare governanti e grande pubblico, facendogli prendere coscienza sia del potenziale dei media digitali che dei problemi pratici di conservazione.

Articolo 5 – Continuità dell'informazione digitale

La continuità del patrimonio digitale è fondamentale. Per conservarlo, bisognerà prendere misure adeguate per tutta la durata del ciclo vitale dell'informazione, dal momento in cui viene creata fino a quello in cui vi si può accedere. La conservazione a lungo termine del patrimonio digitale comincia con la concezione di procedure e sistemi affidabili che producono oggetti digitali autentici e stabili.

MISURE RICHIESTE

Articolo 6 – Elaborazione di strategie e politiche

Strategie e politiche devono essere elaborate per proteggere il patrimonio digitale tenendo conto del grado d'urgenza, della situazione locale, dei mezzi disponibili e delle previsioni per l'avvenire. Ciò sarà più facile se i titolari dei diritti d'autore e dei diritti collegati e le altre parti in causa coopereranno per stabilire norme comuni e compatibili e per condividere le risorse.

Articolo 7 – Selezionare ciò che conviene conservare

Come per tutti i tipi del patrimonio documentario, i principi di selezione possono variare da un paese all'altro, anche se i principali criteri adottati per decidere quali documenti conservare devono essere la loro importanza e la durevolezza del loro valore culturale, scientifico, di prova o altro. E' evidente che i documenti "di origine digitale" devono avere la priorità. Le scelte operate e ogni riesame ulteriore devono poter essere giustificati e poggiare su principi, politiche, procedure e norme ben definiti.

Articolo 8 – Proteggere il patrimonio digitale

Gli Stati Membri hanno bisogno di quadri giuridici e istituzionali appropriati per assicurare la protezione del loro patrimonio digitale.

Elemento chiave della politica nazionale di conservazione, la legislazione in materia di archivi e di deposito legale o volontario in biblioteche, archivi, musei e altri depositi pubblici, deve essere estesa al patrimonio digitale.

Deve essere assicurato l'accesso ai documenti del patrimonio digitale in deposito legale, nei limiti delle restrizioni ragionevoli, senza che ciò risulti pregiudiziale al loro normale sfruttamento.

Le misure giuridiche e tecniche che proteggono l'autenticità sono indispensabili per evitare la manipolazione o l'alterazione intenzionale del patrimonio digitale. Ambedue esigono che il contenuto e la funzionalità dei file e la documentazione siano conservati nella misura necessaria a garantire l'autenticità della registrazione.

Articolo 9 – Preservare il patrimonio culturale

Il patrimonio digitale non ha, per sua stessa natura, alcun limite temporale, geografico, culturale o formale. E' proprio di una cultura, ma virtualmente accessibile a tutti nel mondo. Le minoranze possono rivolgersi alle maggioranze, i singoli ad un uditorio mondiale.

Il patrimonio digitale in tutti i paesi, regioni e comunità deve essere conservato e reso accessibile per dare nel corso del tempo un'immagine equilibrata ed equa di tutti i popoli, le nazioni, le culture e le lingue.

RESPONSABILITA'

Articolo 10 – Ruoli e responsabilità

Gli Stati Membri possono giudicare utile affidare a uno o più organismi la responsabilità di coordinare la preservazione del patrimonio digitale, mettendo a loro disposizione le risorse necessarie. La suddivisione dei compiti e delle responsabilità può essere fatta in funzione delle competenze e dei ruoli esistenti.

Devono essere adottate misure per:

- a) spingere i realizzatori di hardware e di software, i creatori, gli editori, i produttori e i distributori di documenti digitali, così come gli altri partner del settore privato, a cooperare con le biblioteche nazionali, gli archivi, i musei e gli altri organismi incaricati della conservazione del patrimonio pubblico per garantire la conservazione del patrimonio digitale;
- b) sviluppare la formazione e la ricerca, e promuovere la condivisione delle esperienze e delle conoscenze tra le istituzioni e le associazioni professionali interessate;
- c) incoraggiare le università e gli altri istituti di ricerca, sia pubblici che privati, ad assicurare la conservazione dei dati scaturiti dalla ricerca.

Articolo 11 – Partenariati e cooperazione

La conservazione del patrimonio digitale esige sforzi sostenuti da parte dei governi, dei creatori, degli editori, delle industrie del settore e delle istituzioni incaricate del patrimonio.

Vista la sperequazione digitale attuale, è necessario rinforzare la cooperazione e la solidarietà internazionali per permettere a tutti i paesi di assicurare la creazione, la diffusione, la conservazione e l'accessibilità permanente del loro patrimonio digitale.

Le industrie, gli editori e i media vengono incitati a promuovere e a condividere le conoscenze e le competenze tecniche.

Favorendo i programmi di insegnamento e di formazione, gli accordi in materia di suddivisione delle risorse e la diffusione dei risultati della ricerca e degli esempi da seguire, si renderà più democratico l'accesso alle tecniche di conservazione digitale.

Articolo 12 – Il ruolo dell'UNESCO

Spetta all'UNESCO, in virtù del suo mandato e delle sue funzioni:

- a) tenere presente i principi enunciati nella presente Carta nello svolgimento dei suoi programmi e promuoverne l'applicazione in seno al sistema delle Nazioni Unite e da parte delle organizzazioni intergovernative e non governative internazionali che si occupano della conservazione del patrimonio digitale;
- b) servire da punto di riferimento e offrire agli Stati Membri, alle organizzazioni intergovernative e non governative internazionali, alla società civile e al settore privato uno spazio dove possano unire i loro sforzi per elaborare obiettivi, politiche e progetti in favore della conservazione del patrimonio digitale;

c) favorire la cooperazione, la sensibilizzazione e il rafforzamento delle capacità, e proporre linee guida etiche, giuridiche e tecniche normalizzate per sostenere la conservazione del patrimonio digitale;

d) determinare, a partire dall'esperienza maturata nei prossimi sei anni di applicazione della presente Carta e delle linee guida, se sia necessario adottare altri strumenti normativi per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio digitale.